

Linee Guida OCSE - Cap.III.-Divulgazione di informazioni

1. Le imprese dovrebbero assicurarsi che siano regolarmente e debitamente divulgate informazioni tempestive e affidabili sulla loro attività, struttura e situazione finanziaria, sui loro risultati, sulla proprietà e sul governo d'impresa. Queste informazioni dovrebbero riguardare tanto l'impresa nel suo complesso quanto, se del caso, singoli settori di attività o aree geografiche. Le politiche divulgative delle imprese dovrebbero essere adeguate alla natura, alle dimensioni ed all'ubicazione delle stesse, tenuto conto dei costi e delle esigenze legate alla riservatezza e alla concorrenza.

2. Le politiche di divulgazione delle informazioni delle imprese dovrebbero comprendere, ma non limitarsi a, informazioni significative riguardanti:

- a) i risultati finanziari e operativi della società;
- b) gli obiettivi d'impresa;
- c) le partecipazioni e i diritti di voto principali, inclusa la struttura dei gruppi di imprese e i rapporti intragruppo, nonché i meccanismi che ne favoriscono il controllo;
- d) Le politiche di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei principali dirigenti, nonché informazioni rilevanti sugli amministratori, incluse le qualifiche, il processo di selezione, la loro eventuale partecipazione a consigli di amministrazione di altre società e l'essere considerati o meno consiglieri indipendenti da parte del consiglio;
- e) le transazioni con parti correlate;
- f) i fattori di rischio prevedibili;
- g) le questioni di rilievo riguardanti i lavoratori ed altri *stakeholders*;
- h) le strutture e le politiche di governo d'impresa, in particolare il contenuto di ogni codice o politica di governo d'impresa e il relativo processo di attuazione.

3. Le imprese sono invitate a fornire informazioni supplementari, che potrebbero includere:

- a) dichiarazioni destinate al pubblico sui principi o sulle regole di comportamento, ivi comprese, a seconda della rilevanza per le attività aziendali, le informazioni sulle politiche correlate a temi trattati nelle *Linee Guida*;
- b) politiche od altri codici di comportamento sottoscritti dall'impresa, con la data di adozione e la menzione dei paesi ed entità cui si applicano;
- c) i risultati conseguiti in relazione a tali codici e dichiarazioni;
- d) informazioni sui sistemi di *internal audit*, di gestione del rischio e di conformità alle leggi;
- e) informazioni sui rapporti con i lavoratori e con altri *stakeholders*.

4. Le imprese dovrebbero applicare standard di alta qualità in materia di divulgazione di informazioni contabili, finanziarie e non finanziarie, comprese, ove esistenti, le rendicontazioni di carattere ambientale e sociale. Gli standard e le politiche seguite nella raccolta e divulgazione delle informazioni dovrebbero essere resi noti. Un *audit* dovrebbe essere condotta ogni anno da un revisore qualificato, competente e indipendente, al fine di fornire al consiglio di amministrazione e agli azionisti un parere esterno e obiettivo che attesti che il bilancio rappresenta correttamente la situazione finanziaria e i risultati dell'impresa sotto ogni aspetto rilevante.

Commenti alla divulgazione di informazioni

28. L'obiettivo di questo capitolo è quello di favorire una migliore comprensione delle attività delle Imprese Multinazionali. Un'informazione chiara ed esauriente sulle imprese è di notevole importanza per un gran numero di utenti, dagli azionisti e dalla comunità finanziaria fino ai lavoratori, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai governi e alla società nel suo insieme. Perché si abbia una miglior conoscenza pubblica delle imprese e della loro interazione con la società e l'ambiente, è necessario che le imprese operino in modo trasparente e che rispondano alle richieste d'informazione di un pubblico sempre più esigente.

29. La divulgazione delle informazioni evidenziate in questo capitolo viene affrontata in due modi. La prima serie di raccomandazioni ricalca le voci delineate nei Principi di governo societario OCSE. Le note ad essi correlate costituiscono un ulteriore orientamento e le raccomandazioni delle *Linee Guida* dovrebbero essere interpretate in coerenza con esse. La prima serie di raccomandazioni per la divulgazione può essere integrata da una seconda serie di raccomandazioni in merito, che le imprese sono invitate a osservare. Le raccomandazioni sulla divulgazione di informazioni riguardano principalmente le imprese quotate in Borsa, tuttavia, nella misura in cui, tenuto conto della natura, della dimensione e dell'ubicazione delle imprese, fossero ritenute applicabili, esse dovrebbero

anche contribuire a migliorare il governo delle imprese non quotate, private o pubbliche.

30. Le raccomandazioni per la divulgazione non devono comportare costi od oneri amministrativi eccessivi a carico delle imprese. Né viene chiesto alle imprese di rendere pubbliche informazioni che possano compromettere la loro posizione concorrenziale, a meno che tali informazioni non siano indispensabili per informare compiutamente l'investitore ed evitare che sia indotto in errore. Al fine di determinare il contenuto minimo delle informazioni che devono essere pubblicate, le *Linee Guida* adottano il concetto di carattere significativo. Possono essere definite significative le informazioni la cui omissione o la cui ambiguità possano influenzare le decisioni economiche degli utenti di tali informazioni.

31. Inoltre, secondo le *Linee Guida*, le informazioni dovrebbero essere redatte e divulgate sulla base di standard di qualità elevata in materia di contabilità e di comunicazione finanziaria e non finanziaria. Ciò migliora notevolmente la capacità di controllo degli investitori sull'impresa, giacché accresce l'affidabilità e la possibilità di confronto delle informazioni ed agevola la comprensione dei risultati dell'impresa. La revisione annuale indipendente raccomandata dalle *Linee Guida* dovrebbe contribuire ad un miglior controllo e ad un maggior grado di conformità alle norme da parte dell'impresa.

32. La divulgazione delle informazioni è trattata sotto due profili. Un primo gruppo di raccomandazioni richiede la divulgazione tempestiva di informazioni esatte su ogni aspetto significativo dell'impresa, compresi la situazione finanziaria, i risultati della gestione, l'azionariato e il governo societario. Ci si attende, altresì, che le imprese divulghino informazioni sufficienti sul trattamento economico dei componenti degli organi societari e dei principali dirigenti (individualmente o in forma aggregata), onde permettere agli investitori di valutare correttamente i costi e i benefici dei piani di remunerazione ed il ruolo che giocano i dispositivi incentivanti, come l'attribuzione del diritto di opzione. Le transazioni con le parti interessate e i fattori di rischio significativi prevedibili sono importanti informazioni supplementari che devono essere pubblicate, insieme alle questioni significative concernenti i lavoratori e gli altri *stakeholders*.

33. Le *Linee Guida* incoraggiano anche una seconda categoria di pratiche di divulgazione e comunicazione, per le materie nelle quali gli standard sulla rendicontazione siano ancora in fase di definizione, come ad esempio, quelli relativi alla rendicontazione sociale, ambientale e sui rischi. È in particolare il caso del controllo delle emissioni di gas serra, il cui monitoraggio sta arrivando a coprire le emissioni dirette e indirette, attuali e future, imputabili all'azienda o dovute al prodotto; un altro esempio è rappresentato dalla biodiversità. Sempre più imprese forniscono informazioni che vanno al di là dei soli risultati finanziari e considerano la diffusione di tali informazioni un modo efficace per manifestare il proprio impegno verso comportamenti socialmente accettabili. In alcuni casi, questo secondo tipo di divulgazione - o di comunicazione con il pubblico e le altre parti direttamente interessate alle attività dell'impresa - può applicarsi a delle entità che vanno al di là di quelle coperte della contabilità finanziaria dell'impresa. Ad esempio, esso può estendersi ad informazioni sulle attività di subcontraenti e fornitori o di imprese associate. Ciò è particolarmente opportuno per monitorare il trasferimento ai partner di attività nocive per l'ambiente.

34. Molte imprese hanno adottato misure volte a sostenere il proprio adeguamento alla legge e ad alcuni standard di condotta imprenditoriale nonché a migliorare la trasparenza delle proprie attività. Un numero crescente di imprese ha adottato codici volontari di comportamento, in essi traducendo la volontà di rispettare alcuni valori etici in settori quali l'ambiente, i diritti umani, la normativa sul lavoro, la tutela dei consumatori o la fiscalità. Per aiutarle a rispettare tali impegni, sono stati sviluppati o sono in fase di elaborazione specifici sistemi di gestione: essi implicano sistemi di informazione, procedure operative e requisiti in materia di formazione. Le imprese stanno cooperando con le ONG e le organizzazioni intergovernative nella messa a punto di modelli di rendicontazione che ne accrescano la capacità di comunicare gli effetti delle loro attività in settori riferibili allo sviluppo sostenibile (ad esempio la "*Global Reporting Initiative*").

35. Le imprese sono incoraggiate a consentire un accesso facile ed economico alle informazioni pubblicate e a considerare, a tal fine, l'impiego di tecnologie informatiche. Le informazioni rese disponibili agli utenti del mercato del paese d'origine dovrebbero esserlo anche a tutti gli utenti interessati. Le imprese possono adottare misure specifiche per diffondere tali informazioni nell'ambito delle comunità che non hanno accesso alla carta stampata (ad esempio, le comunità povere direttamente influenzate dalle attività dell'impresa).